

AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE a.s. 2023/24

Nota ministeriale del 7/02/2023
D.L. n 62 del 13/04/2017
D. M. 741/2017

Ammissione all'esame di Stato conclusivo del I ciclo

Requisiti di ammissione all'esame

In base a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 62 del 2017, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
- c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

L'ammissione all'esame degli alunni interni, quindi, previo accertamento dei requisiti di legge, è disposta con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, con voto attribuito ai sensi dell'art. 6 c. 4 del D.L. 62/2017.

“Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.”

Il DM 741/2017 (art. 2 c.4) offre la possibilità di ammettere all'esame anche con voto inferiore a sei decimi

“In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi.”

Il voto di ammissione all'esame finale non può essere esclusivamente il frutto di una mera e sterile media aritmetica dei voti proposti dai docenti per le discipline nell'ultimo anno, ma deve essere dedotto, per ogni singolo alunno, attraverso un procedura di valutazione didattico-comportamentale, che tenga conto del percorso formativo dell'alunno nel corso del triennio, percorso inteso in termini di progressi registrati, partecipazione attiva e collaborativa, interesse e motivazione, impegno.

Con delibera n. 7 del Collegio dei Docenti del 15 maggio 2024 si stabilisce di definire il voto nel seguente modo:

considerando la media dei voti dello scrutinio finale parametro orientativo ed indicativo per la valutazione dei progressi raggiunti da ciascun alunno, il Consiglio di Classe, nella determinazione del voto di ammissione, terrà conto di:

- impegno e interesse, autonomia raggiunta
- grado di responsabilità manifestato nelle scelte

- metodo di studio maturato
- progressi registrati relativamente alla personale situazione di partenza
- ruolo propositivo/collaborativo all'interno del gruppo classe

Il voto di ammissione incide per il 50% sulla valutazione finale dell'esame.

VALUTAZIONE FINALE ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE a.s. 2023/24

Nota ministeriale del 7/02/2023

D.L. n 62 del 13/04/2017

D. M. 741/2017

Prove d'esame

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e l'articolo 6 del decreto ministeriale n. 741/2017 definiscono le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. L'esame è costituito da tre prove scritte ed un colloquio.

Le prove scritte relative all'esame di Stato sono:

- 1) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento
- 2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche
- 3) prova scritta, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle lingue straniere studiate.

Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare, sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.

Il colloquio (DM. 741/2017, articolo 10), condotto collegialmente dalla sottocommissione, valuta il livello di acquisizione delle **conoscenze, abilità e competenze** descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curriculum, con particolare attenzione alle **capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo** tra le varie discipline di studio. Il colloquio accerta anche il livello di padronanza delle **competenze** connesse all'insegnamento trasversale di **educazione civica**.

La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, secondo quanto disposto dall'articolo 13 del DM 741/2017:

“Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.

2. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.

4. Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore.

5. La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi.”

7. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode,

con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame”.

L'esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.

Certificazione delle competenze

Ai candidati interni che superano l'esame di Stato viene rilasciata la certificazione delle competenze, che descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze in materia di cittadinanza acquisite.